

STATUTO

TERRA SELVAGGIA APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **TERRA SELVAGGIA APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione", è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT) e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo finalità e attività)

L'associazione volta alla pace e alla convivenza pacifica, apartitica, antirazzista, antifascista, laica ha come scopo:

- di promuovere e diffondere la cultura, quale strumento di incontro umano e di aggregazione sociale, in particolare nelle aree della montagna tosco-emiliana, per arricchire la vita delle comunità, favorire il dialogo fra le varie componenti, promuovere la crescita civile e morale e la cooperazione, consolidare e sviluppare la secolare tradizione di ospitalità e accoglienza di questi territori;
- di contribuire teoricamente e operativamente al rafforzamento e al miglioramento della cultura e della conoscenza delle aree dell'Appennino tosco-emiliano, della sua storia e tradizioni;
- di operare per lo sviluppo del territorio dell'Appennino tosco-emiliano e la tutela sociale e dei diritti delle persone che vi abitano, a partire dal territorio del Comune di Sambuca Pistoiese e, più in particolare, dalla località Castello di Sambuca Pistoiese.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale*, di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

Al fine di realizzare tali attività l'associazione intende:

- operare per il rafforzamento e la crescita del benessere della società locale e di un turismo basato sulle peculiarità ambientali della montagna, sul suo patrimonio storico, culturale, artistico ed eno-gastronomico, anche attraverso la promozione dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato e della gastronomia della zona;
- organizzare turisticamente il territorio, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelarne e valorizzarne le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico, monumentale, artistico, enogastronomico e ambientale;
- promuovere e organizzare iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, resteggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e a migliorare la qualità della vita dei residenti;
- promuovere e gestire progetti strutturali e infrastrutturali rivolti alla fruizione e comprensione dei luoghi nell'area dell'Appennino tosco-emiliano a partire dalla Montagna Pistoiese e dal Comune di Sambuca Pistoiese e, più in particolare, dalla località Castello di Sambuca Pistoiese (attraverso specifici progetti ad esempio di musealizzazione, tutela, manutenzione e valorizzazione anche turistica);
- stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e, più in generale, sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- concorrere a fornire agli ospiti e villeggianti un piano dettagliato di informazioni turistiche;
- promuovere, sostenere e gestire attività ricettive e di ristoro in Castello di Sambuca Pistoiese e nelle località limitrofe mediante anche l'istituzione di una rete di ospitalità diffusa locale con il coinvolgimento di soggetti privati aventi strutture adeguate a favorire un turismo lento e sostenibile;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività a favore della popolazione: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero, attivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
- organizzare eventi di beneficenza e sostenere con le più svariate forme di aiuto le persone svantaggiate presenti sul territorio e i progetti a loro rivolti;
- favorire l'educazione ambientale con la comunicazione e diffusione dei progetti di recupero del territorio e delle culture locali;
- organizzare e gestire centri e corsi di formazione riferibili a qualsiasi disciplina che possa favorire il conseguimento dell'oggetto sociale;
- pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici per la promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale, culturale e dell'economia locale e sostenibile;
- creare e gestire uno o più siti o pagine web per diffondere la propria attività;
- collaborare con scuole di ogni ordine e grado, università, centri e istituzioni per la promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale e la conoscenza della realtà del territorio della montagna;
- unire le realtà presenti sul territorio per la protezione, la crescita e il rafforzamento delle comunità residenti nella montagna;
- collaborare con le realtà associative presenti sul territorio che mirano al conseguimento dell'oggetto sociale;
- svolgere attività ricreative e sportive sostenibili e in armonia con la natura, quali ginnastica e attività fisica adattata, yoga, trekking, trail, camminate, ciclismo e mountain bike, organizzazione di eventi sportivi;
- promuovere allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere il mantenimento, conservazione e valorizzazione del territorio mediante azioni mirate e specifiche, anche di manodopera, che aiutino a contrastare il decadimento e il deterioramento dell'area comunale di Sambuca Pistoiese e zone limitrofe;
- stimolare attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni, delle attività e conoscenze tradizionali e del territorio, compreso la diffusione dello strumento della "Banca della terra" e del "Forest Sharing", la raccolta e testimonianza del sapere popolare, dei prodotti e delle coltivazioni tipiche locali e delle ricerche scientifiche in ambito territoriale;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, workshop, viaggi, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, conferenze, convegni, incontri con la stampa rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, letture, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di formazione ed istruzione;
- promuovere attività innovative (start-up) nel territorio di Sambuca Pistoiese e dell'Appennino tosco-emiliano per favorire l'occupazione e l'inserimento di giovani e di persone svantaggiate nel mondo del lavoro;
- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte, della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. L'associazione tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
- promuovere in qualsiasi forma sia ritenuto opportuno (mediante mass media tradizionali e/o new media) un approccio alla architettura, arte, antropologia, demografia e geografia che sostenga una visione ampia e connessa del territorio montano italiano, interconnettendo ambiti di studio differenti;
- promuovere e sostenere centri di ricerca sulla montagna interna per contrastarne il fenomeno dello spopolamento e del declino socioeconomico;
- promuovere, diffondere e praticare qualsiasi attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra associati, per completare i programmi di formazione e per attuare le iniziative di studio;
- istituire servizi di doposcuola, centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero a favore dei giovani del territorio, anche per consentire il recupero scolastico e stimolare una cultura della tolleranza e del rispetto degli altri;
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale nonché di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- realizzare corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche, archeologiche e museali;
- realizzare spettacoli teatrali originali e no, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate;
- realizzare visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);
- realizzare attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura; intraprendere il percorso per la realizzazione di una radio comunitaria;
- curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- realizzare la correzione e la revisione di iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro;
- avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
- avvalersi di collaboratori esterni quali manutentori, operatori boschivi, tecnici di varia natura, esperti e professionisti per promuovere il mantenimento, conservazione e valorizzazione del territorio mediante azioni mirate e specifiche, anche di manodopera, che aiutino a contrastare il decadimento e il deterioramento dell'area comunale di Sambuca Pistoiese nonché il recupero e lo sviluppo di una rete sentieristica integrata;
- avvalersi di collaboratori esterni quali operatori enogastronomici, addetti alle pulizie per promuovere, sostenere e gestire attività ricettive e di ristoro in Castello di Sambuca Pistoiese e nelle località limitrofe;
- realizzare scambi internazionali, in particolare progetti che abbiano le stesse finalità perpetuate dalla associazione quali attività che si propongono di promuovere e diffondere la cultura, quale strumento di incontro umano e di aggregazione sociale, in particolare nelle aree della montagna, per arricchire la vita delle comunità, favorire il dialogo fra le loro componenti, promuovere la crescita civile e morale e la cooperazione, consolidare e sviluppare la secolare tradizione di ospitalità e accoglienza, anche attraverso la sperimentazione della Banca del tempo;
- gestire teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratori e realizzare progetti per la riqualificazione di spazi pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio per realizzare attività culturali e sociali di utilità per la cittadinanza;
- promuovere attività di diffusione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti abitanti del territorio montano con particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Le suddette attività verranno svolte direttamente dall'associazione e attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati presenti sul territorio, con particolare attenzione alle realtà associative, anche attraverso la stipula di convenzioni, al fine di unire le energie per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso: la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva; la partecipazione a bandi pubblici; l'adesione alle donazioni connesse al 2 e al 5 per mille - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione, decadenza e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato espulso non può essere più riammesso.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La qualifica di associato si perde per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito.

Gli associati decaduti potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando la quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea degli associati.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo elettronico risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei

partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare* lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 7 e 10, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono sempre rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente può ritenere opportuno svolgere la riunione consiliare non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione del Consiglio direttivo, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento del consiglio e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea consiliare per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi si è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il *componente* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, fondi connessi al 2 e al 5 per mille, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Bilancio sociale e Informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti*, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura*, anche dei propri associati, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.